



# Ministero dell'Economia e delle Finanze

## REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito, il Testo Unico), adottato in forza dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l'articolo 24, comma 1, del Testo Unico, il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto, individuando, altresì, quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, alienazione o procedura di liquidazione, in quanto non soddisfacenti i requisiti di cui agli articoli 4, commi 1, 2, e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lettera a), del Testo Unico, in forza del quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in forza del quale “*A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio*”;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto legge di cui al precedente punto, secondo cui “*Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.» (poi Equitalia S.p.A.), con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS*”;

VISTO l'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui *“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; b) iscrizione a ruolo del credito; a tal fine, il titolare dell'Ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli”*;

CONSIDERATO che in data 29 aprile 2008 è stata costituita la società Equitalia Giustizia S.p.A., interamente partecipata da Equitalia S.p.A., in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, secondo cui *“Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23”*;

VISTO, l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in virtù del quale *“a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.”*;

VISTO l'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in forza del quale *“Entro il 1° luglio 2017, le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze”*;

VISTO l'articolo 7, comma 1, lettera a), del Testo Unico, in base al quale *“la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali”*;

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, del Testo Unico, ai sensi del quale *“le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 7 luglio 2017, con il quale è stato disposto il trasferimento a titolo gratuito

al Ministero dell'economia e delle finanze della partecipazione totalitaria in Equitalia Giustizia S.p.A., all'epoca detenuta da Equitalia S.p.A., a far data dal 1° luglio 2017, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del Testo Unico;

CONSIDERATO che sulla base dell'articolo 2 del D.P.C.M. 28 giugno 2017, il Ministero della giustizia è investito dei più ampi poteri di indirizzo e vigilanza nei confronti di Equitalia Giustizia, esercitando sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”* e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, emanato in forza dell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del Testo Unico, in forza del quale *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”*;

VISTO l'articolo 20 del Testo Unico, recante la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, e, in particolare, il comma 2, secondo cui i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino la sussistenza di una o più delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) dello stesso comma;

VISTA la nota n. 66808 del 7 settembre 2017, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoposto al Ministero della giustizia, investito dei poteri di indirizzo e vigilanza, le proprie valutazioni in ordine al mantenimento della partecipazione azionaria in Equitalia Giustizia S.p.A., ritenendo sussistenti le condizioni individuate dal Testo Unico;

VISTA la nota n. 35986 del 13 settembre 2017, con la quale il Ministero della giustizia ha condiviso le argomentazioni sostenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti il mantenimento della partecipazione in Equitalia Giustizia S.p.A., asserendo, nell'ordine, la qualificazione, in capo alla società, di soggetto *in house* allo stesso Ministero, la riconducibilità delle attività espletate nell'ambito di quelle individuate all'articolo 4, comma 2, lettera d), del Testo Unico, nonché l'insussistenza di alcuna delle ipotesi previste all'articolo 20, comma 2, lettere da a) a g), del predetto Testo Unico;

RITENUTO, pertanto, di mantenere la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Equitalia Giustizia S.p.A., ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero della giustizia;

## DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è mantenuta la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Equitalia Giustizia S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1